

Regione Abruzzo – Delibera della Giunta Regionale 26 giugno 2001, n. 565 L.R. 28 aprile 2000, n. 76 "Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia" – Approvazione direttive generali di attuazione.

Art. 23. Il rapporto educatori / bambini e operatori / bambini

- 1) Nel Centro dei bambini e dei genitori, il rapporto medio minimo educatore/bambini, nelle diverse fasce orarie di funzionamento del servizio, è di 1/6 bambini frequentanti, calcolato sulla media delle presenze del mese di massima frequenza. Nel caso in cui il servizio preveda l'iscrizione solamente di bambini di età non inferiore ai 18 mesi, il rapporto di cui sopra può arrivare a 1/9.
- 2) La presenza degli educatori, al fine di garantire il rapporto di cui al precedente comma, deve essere assicurata nelle diverse fasce orarie di funzionamento del servizio in modo proporzionale alla effettiva frequenza dei bambini.